

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 13/03/2006
Modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 29/03/2007

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 TERRENI EDIFICATORI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 3 AREE EDIFICABILI

ART. 4 AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

ART. 5 ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 6 PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

ART. 7 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART. 8 ESENZIONI

ART. 9 VERSAMENTI

ART. 10 DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

ART. 11 LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

ART. 12 DICHIARAZIONI ED ACCERTAMENTO

ART. 13 FABBRICATI DICHIARATI CON RENDITA PRESUNTA ACCERTAMENTI E RIMBORSI

ART. 13 BIS RENDITE DICHIARATE MEDIANTE PROCEDURA DOCFA

ART. 14 RENDITE CATASTALI – ACCOGLIMENTO DI RICORSO O DI ISTANZA DI RETTIFICA DI CLASSAMENTO DA PARTE DELL'U.T.E.

ART. 15 INTERESSI SULLE SOMME A DEBITO O A CREDITO

ART. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 17 COMPENSO INCENTIVANTE

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Piobesi Torinese nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97 e da ogni altra disposizione legislativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti Leggi per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed in particolare **si** fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, concernenti la riforma tributaria delle sanzioni non penali, nonché alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

ART. 2
TERRENI EDIFICATORI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AGRICOLE

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del c.1 dell'art.2 del D.Lgs. 504/92 riguardante i terreni considerati non fabbricabili in forza della loro utilizzazione agricola, è necessario che la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo sia confermata dall'iscrizione degli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, così come previsti dall'art. 1 della L. 9/1963, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Le disposizioni indicate nel comma 1 si applicano anche nel caso il terreno sia posseduto in comproprietà con i familiari conviventi, fiscalmente a carico, e questi ultimi non possiedano i requisiti previsti nel c.2, art.58, del D.Lgs.446/97.

ART. 3
AREE EDIFICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel c. 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992, non si fa luogo, per le medesime, ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulta versata sulla base di valori non inferiori a quelli che saranno stabiliti per zone omogenee con specifico provvedimento della G.C. entro il trenta aprile di ogni anno.
2. I valori di cui al comma 1 potranno essere modificati periodicamente e avranno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della loro modifica.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso sull'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART. 4
AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

1. L'imposta comunale sugli immobili pagata per le aree successivamente divenute inedificabili dovrà essere rimborsata a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. **Il rimborso dovrà essere disposto entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza dell'interessato, entro il termine di decadenza di**

cinque anni dalla data in cui è stato accertato il diritto al rimborso. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura legale, calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. Condizione indispensabile per il riconoscimento del diritto al rimborso è:
- a) che le varianti comunali agli strumenti urbanistici generali od attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge, nazionali e regionali, approvate definitivamente;**
 - b) che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna attività contenziosa avverso il provvedimento da cui consegue la inedificabilità;**
 - c) che non vi sia iniziata o vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.**

ART. 5 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art.43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tali ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.
2. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unità indicate alle lettere:
 - a) abitazione e pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;**
 - b) abitazione e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta e 2° grado in linea collaterale, e al coniuge anche se separato o divorziato e a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di subaffitto e semprechè il familiare utilizzi l'immobile come abitazione principale sua e dei suoi familiari ed abbia ivi stabilita la propria residenza;**
3. Per beneficiare delle agevolazioni il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste, per la fruizione dell'aliquota ridotta e della detrazione abitazione principale, mediante **presentazione della dichiarazione su apposito modello ministeriale da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è venuta la variazione.**
In caso di variazioni che comportino la decadenza del beneficio, il soggetto deve darne notizia nei tempi e nei modi di cui al punto precedente.

ART. 6 PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, classificate o classificabili nelle Cat. C/2, C/6, C/7.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pertinenze indicate nel precedente comma 2, asservite alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e asservite agli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, il cui soggetto passivo è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione, sempreché sussistano i requisiti indicati nel comma 1.
5. Per beneficiare della eventuale aliquota ridotta deliberata per l'abitazione principale nonché della eccedenza della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta per quest'ultima, gli interessati devono presentare **apposita dichiarazione sul modello ministeriale** da prodursi entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno cui si riferisce la variazione e produce i suoi effetti dall'anno della variazione anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permanga la medesima situazione. In caso di variazioni successive, dovrà essere ripresentata la medesima dichiarazione con i tempi e i modi_____di cui sopra

ART. 7 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L'agevolazione disciplinata nel comma 1, dell'art.8, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n.662, si applica a quei fabbricati, di fatto non utilizzati, che risultino oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone, causato da sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o per motivi di fatiscenza od inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero, quando il fabbricato sia privo delle principali finiture presenti ordinariamente nelle categorie catastali cui l'immobile è censito o censibile.
2. Lo stato di degrado strutturale deve essere tale da rendere il fabbricato diroccato e pericolante, tanto da richiedere l'esecuzione dei sottoelencati interventi:
 - a) Fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, che risultino, comunque pericolanti, diroccati e fatiscenti.
 - b) Fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) e strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o a persone con rischi di crollo parziale o totale.
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.
 - d) Edifici che per le loro caratteristiche di fatiscenza risultino non utilizzabili per lo scopo suo proprio, in quanto mancanti di finiture ed allaccio alle opere di urbanizzazione primarie.
 - e) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
 - f) Non sono considerati, comunque, inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere dimostrato dal contribuente:
 - a) mediante esibizione dell'ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
 - b) mediante perizia eseguita da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, su richiesta del possessore dell'immobile con spese a suo carico;
 - c) mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti l'esistenza dell'inagibilità o dell'inabilità. Il Comune si riserva di accertare la veridicità di tale dichiarazione, tramite il proprio ufficio tecnico.

4. In ogni caso, l'agevolazione prevista al comma 1) ha decorrenza dalla data di accertamento dello stato di inagibilità o inabitabilità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, o dalla data dell'ordinanza di demolizione o ripristino, o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
5. La dichiarazione di variazione I.C.I. deve comunque essere presentata , ai sensi di legge, entro **il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'immobile è diventato inagibile o inabitabile**. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dell'immobile deve essere portata a conoscenza del Comune con le medesime modalità ed entro gli stessi termini..

ART. 8 ESENZIONI

1. L'esenzione prevista dall'art.7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 504/1992, si estende anche agli immobili non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione prevista dall'art.7 c.1 lett. .i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non Commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

ART. 9 VERSAMENTI

1. I contribuenti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento dell'imposta tramite:
 - a) Il Concessionario della riscossione tributi
 - b) **Utilizzando il mod. F. 24**
2. **L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo per anno solare; è permesso operare compensazioni tra eventuali crediti e debiti previa espressa autorizzazione da parte dell'ufficio Tributi.**
3. **Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purchè:**
 - a) **il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile posseduto;**
 - b) **entro i medesimi termini previsti per i versamenti sia presentata al Comune apposita dichiarazione dal soggetto che effettua il versamento congiunta contenente:**
 - ° **l'individuazione dell'immobile oggetto del versamento;**
 - ° **l'individuazione delle generalità degli altri contitolari;**

ART. 10 DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e/o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione
2. Nella medesima deliberazione di cui al comma precedente devono essere individuate le modalità con cui i soggetti passivi possono avvalersi della facoltà di sospensione o differimento dei termini di versamento.

ART. 11 LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la rateizzazione trimestrale delle somme dovute, a seguito di liquidazione od accertamento dell'imposta o iscrizione a ruolo, quando il debito, per imposta, sanzioni ed interessi risulti superiore ad EURO 5.000 e ricorrono le condizioni che verranno stabilite di volta in volta con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
2. I contribuenti che intendono usufruire della dilazione di pagamento devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune, direttamente o tramite raccomandata A/R, apposita richiesta motivata, unitamente ai documenti che giustificano la richiesta:
 - entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento nel caso di accertamento o liquidazione
 - entro 15 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, nel caso la domanda riguardi somme già iscritte a ruolo. Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego deve essere comunicato agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ed è sottoscritto dal Funzionario responsabile dell'imposta.
3. Il numero massimo delle rate assentibili è di 20, per importi superiori a EURO 5.000 e di 12 per importi inferiori.
4. Quando il credito d'imposta è superiore a EURO 5.000, la dilazione è concessa subordinatamente alla presentazione della polizza fidejussoria bancaria con primario Istituto di credito od assicurativo. La predetta polizza deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.
5. La scansione temporale delle rate è trimestrale, con pagamento l'ultimo giorno di ciascun mese. Il mancato versamento anche di una rata protratta oltre 10 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo. Sugli importi delle rate sono dovuti gli interessi di rateizzazione nella misura legale.
6. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica della cartella esattoriale.

ART. 12 DICHIARAZIONI ED ACCERTAMENTO

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili, con esclusione di quelli esenti, su apposito modulo approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, solo per le ipotesi in cui debba essere comunicato il diritto a beneficiare di riduzioni d'imposta ed, in ogni caso, laddove i dati rilevanti ai fini dell'imposta siano contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs 18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

2. Per gli immobili compresi in fallimento o in liquidazioni coatte amministrative il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

3. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a messo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 18/12/1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, nel principio dell'economicità dell'azione amministrativa, non si procede all'accertamento o alla riscossione a ruolo per crediti di imposta fino all'importo di EURO 12,00, comprensivo di sanzioni e interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

5. Non si procede al rimborso quando l'importo dovuto, comprensivo di interessi, non risulta superiore a EURO 12,00.

6. Il Funzionario responsabile dell'imposta, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

ART. 13

FABBRICATI DICHIARATI CON RENDITA PRESUNTA – ACCERTAMENTI E RIMBORSI

- 1. Relativamente ai fabbricati a suo tempo dichiarati ai sensi del comma 4, dell'art.5, del D.Lgs. 30/12/1992, N. 504, le cui rendite risultino attribuite e messe in atti dal catasto fino al 31 dicembre 1999, anche se notificate ai contribuenti mediante affissione all'Albo Pretorio, il Comune provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta per gli anni pregressi senza applicazione di sanzioni ed interessi ed al rimborso delle somme versate in eccedenza senza applicazione di interessi.**
- 2. Se le rendite di cui al precedente comma risultano in atti dal 1° gennaio 2000, il Comune avuta notizia dagli Uffici del Dipartimento del Territorio dell'avvenuta notifica al contribuente delle stesse, provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, anche per gli anni pregressi, senza applicazione di sanzioni e interessi ed al rimborso delle maggiori somme eventualmente versate, senza applicazioni di interessi.**

ART. 13 BIS

RENDITE DICHIARATE MEDIANTE PROCEDURA DOCFA

- 1. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato, per l'accatastamento la procedura di cui al decreto ministeriale n. 701 del 19/04/1994 e la rendita proposta risulti inferiore a quella definitivamente attribuita dall'Ufficio del Territorio, si procederà al recupero della sola imposta con gli interessi, senza applicazione delle sanzioni. Nell'ipotesi in cui la suddetta rendita risulti superiore, si procederà al rimborso.**
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nella sola ipotesi in cui la rendita proposta mediante tale procedimento risulti frutto di errore materiale dimostrabile dal contribuente, fermo restando il potere di verificarne, caso per caso, la fondatezza.**

ART. 14
RENDITE CATASTALI – ACCOGLIMENTO DI RICORSO O DI ISTANZA DI RETTIFICA DI CLASSAMENTO DA PARTE DELL' U.T.E.

1. In deroga a quanto dispone l'art.5, comma 2, del D.Lgs. 504/92, in caso di riclassamento dell'immobile e attribuzione di rendita effettiva a seguito di istanza dell'interessato all'Ufficio del Territorio o a seguito di decisione di ricorso alla Commissione Tributaria, la nuova rendita riclassata, sia che risulti superiore o inferiore alla precedente rendita attribuita, ha efficacia dalla data in cui è stata presentata l'istanza di riclassamento o di ricorso.
2. Non si procede a rimborsi per i rapporti d'imposta divenuti definitivi.

ART. 15
INTERESSI SULLE SOMME A DEBITO O A CREDITO

1. **Sulle somme dovute a debito o a credito, si applicano gli interessi nella misura legale vigenti nell'anno del provvedimento, calcolati con maturazione giorno per giorno.**

ART. 16
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. **E' designato dalla Giunta Comunale un funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta;**
2. In particolare il Funzionario responsabile:
 - a)** cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione e accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
 - b)** sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
 - c)** appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
 - d)** dispone i rimborsi;
 - e)** provvede alle controdeduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
 - f)** esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
 - g)** verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
 - h)** compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

ART. 17
COMPENSO INCENTIVANTE

1. **In relazione a quanto previsto dall'art. 3, c. 57, della Legge 23/12/1996, n. 662 ed alla lett. p) del c.1 dell'art. 59 del D.Lgs 15/12/1996, n. 446, al personale dipendente che partecipa alle operazioni di accertamento, viene attribuito un compenso incentivante nella misura percentuale pari al 10% delle riscossioni dell'imposta in sede di liquidazione ed accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi e comunque nel limite massimo di EURO 5.000,00 annuali;**
2. **Le somme di cui al c.1, saranno ripartite a consuntivo, con provvedimento della Giunta Comunale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.**

ART. 18
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore **il primo gennaio dell'anno 2007**, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene trasmesso al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed è reso pubblico mediante avviso da pubblicare nella GAZZETTA UFFICIALE.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs 30/12/1992, n. 504, al D.Lgs 15/12/1997, N. 446, ai Decreti Lgs. 471 - 472 - 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni, concernenti la riforma tributaria delle sanzioni non penali, alla Legge 27/07/2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente **e ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.**

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 457 del 05/08/1978: " Norme per l'edilizia residenziale";
- D.Lgs 504 del 30/12/1992: "Riordino della finanza degli enti territoriali e norma dell'articolo 4 della Legge 23/10/1992, n. 421";
- D.M. 701 del 19/04/1994: "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari";
- L. 662 del 23/12/1996: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
- D.Lgs 446 del 15/12/1997: " Riordino della disciplina dei tributi locali";
- L. 463 del 18/12/1997: " Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli Enti impositori";
- D.Lgs 471 - 472 - 473 del 18/12/1997: " Riforma delle sanzioni tributarie";
- L. 212 del 27/07/2000: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- L. n. 296 del 27/12/2006: "Legge Finanziaria 2007";